

APPENDICE 1

Regolamento degli Organi Collegiali a distanza

Art. 1- Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle riunioni dei Consigli di classe, del Collegio Docenti, del Consiglio di Istituto, dei Dipartimenti e di ogni altra riunione promossa dall'ufficio di Dirigenza.

Art. 2 - Definizione

Ai fini del presente regolamento, per “riunione in modalità telematica”, “riunione telematica” e “adunanza telematica” si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all'art.1 per le quali è prevista la possibilità che la sede di incontro sia virtuale, vale a dire che tutti i partecipanti, o una parte di essi, partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso di tool o piattaforme web.

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi

La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo Collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione:

- a) la visione degli atti della riunione;
- b) l'intervento nella discussione;
- c) lo scambio di documenti;
- d) la votazione;
- e) l'approvazione del verbale.

È considerato strumento telematico idoneo la videoconferenza e ai fini della votazione il modulo Google. Ogni futuro mezzo informatico reso disponibile dalla tecnologia potrà essere utilizzato, purché idoneo.

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli Organi Collegiali per deliberare sulle materie di propria competenza. Sono escluse le sedute nelle quali si debba votare per eleggere persone (con voto segreto).

Art. 5 - Convocazione

La convocazione delle adunanze degli Organi Collegiali, per il cui svolgimento è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente Scolastico, a tutti i componenti l'Organo almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite posta elettronica.

La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità

a distanza (videoconferenza su piattaforma con accesso per i membri dell'organo collegiale e quelli eventualmente invitati a partecipare).

Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, con esclusione della pec, dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione.

Art. 6 - Svolgimento delle sedute

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:

- regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
- partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l'Organo si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;
- raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum funzionale).
- La delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.
- Per le assemblee del Consiglio d'Istituto il link per accedere tramite piattaforma telematica sarà comunicato ai soggetti che hanno diritto a partecipare (gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio ed i membri dei Consigli Circoscrizionali di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 14) anche mediante pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale della scuola.

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b), c), d) è verificata e garantita da chi presiede l'Organo collegiale e dal Segretario che ne fa menzione nel verbale di seduta.

Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, della piattaforma digitale utilizzata e delle modalità di votazione.

Art. 7 - Verbale di seduta

Della riunione dell'Organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:

- l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
- la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
- l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'Organo sulla valida costituzione del medesimo;
- la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
- il contenuto della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
- le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa;
- per quanto riguarda la votazione in videoconferenza, nel caso del Collegio Docenti e comunque nel caso in cui il numero dei votanti sia maggiore di 25, essa avverrà esclusivamente attraverso il link ai moduli Google che sarà tempestivamente comunicato, oppure attraverso le future piattaforme e metodologie informatiche purché idonee. L'esercizio del diritto di voto online contempla la possibilità di esprimersi in tempo

congruo alle eventuali problematiche di connessione ed in ogni caso precedente al passaggio al successivo argomento all'o.d.g. Qualora vi dovesse essere una quota (almeno il 10%) di partecipanti con problemi di connessione, è prevista la chiamata nominale atta a verificare l'effettivo esercizio del diritto di voto da parte dei partecipanti.

Il verbale della riunione telematica, quando non approvato seduta stante, è trasmesso, firmato dal Presidente e dal Segretario, a tutti i componenti l'Organo, tramite posta elettronica e in formato pdf, per l'esplicita approvazione e per la pubblicazione agli atti.

Art. 8 - Archiviazione su supporto telematico dell'assemblea

L'intera videoconferenza pu essere registrata e archiviata su supporto digitale e conservata per l'intero anno scolastico, con possibilità di accesso alla registrazione da parte del Dirigente Scolastico, del Presidente del Consiglio d'Istituto e degli stessi membri dell'Organo.

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.